Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 25 maggio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Sua Maestà il RE IMPERATORE, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, modificato dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1161, nella udienza del 3 maggio 1943-XXI, ha conferito la medaglia d'argento al valore civile alle persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

MILONE Italo di Sant'Elia, avanguardista, il 9 febbraio 1941-XIX in Genova.

Durante un violento bombardamento aereo navale nemico, mentre si avviava verso un ricovero, scorti una donna e due bambini esposti a grave pericolo, dava loro la precedenza sostando all'ingresso del rifugio. Veniva in quell'istante colpito da schegge di una granata e, gravemente ferito, subiva, con serena fermezza l'amputazione di una gamba. Dava così prova di animo generoso e di coraggio.

MANZOLINI conte Giorgio, dottore in legge, il 1° luglio 1941-XIX in Nettunia (Roma).

Si slanciava in mare in soccorso di una giovanetta e di una bambina le quali, nel bagnarsi, trasportate al largo dalla corrente, stavano per annegare invano soccorse da un ragazzo che, avvinghiato ed immobilizzato dalle pericolanti, correva a sua volta grave rischio. Dopo aver percorso a nuoto un tratto non breve, raggiunti i malcapitati, salvava, una dopo l'altra, la giovane e la bambina permettendo all'altro valoroso di trarsi dalla difficile situazione. Dava così prova di generosa prontezza e di ardimento.

MARTUFI Renato, agricoltore, il 1° luglio 1941-XIX in Nettunia (Roma).

Si slanciava in mare in soccorso di una giovanetta e di una bambina che, nel bagnarsi, trasportate al largo dalla corrente, stavano per annegare; ma, raggiunte a nuoto le pericolanti, veniva da queste fortemente avvinghiato e, con l'aiuto di altro valoroso, poteva a stento sottrarsi alla stretta mortale e porsi in salvo.

TESSITORE Antonio, soldato nel 40° regg. fanteria, il 20 agosto 1941-XIX in Nicotera (Catanzaro).

Scorte tre donne che, nel bagnarsi, giunte in un punto ove le acque erano profonde, stavano per annegare, si slanciava, completamente vestito, in mare in loro soccorso e, con sforzi vigorosi e tenaci, riusciva a trarre a riva le tre pericolanti, l'ultima delle quali già in fin di vita.

CHIARUGI ing. Alipio, ispettore capo
FRANCO ing. Francesco, allievo ispettore
IACOMETTI ing. Iacometto, capo servizio principale
FERRARI Adolfo, capo tecnico
VALERI Aldo, sotto capo tecnico
— il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro, causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetravano più volte, con vari mezzi e pochi altri ardimentosi, nella galleria in fiamme nonostante il pauroso incendio tosto sviluppatosi e gli scoppi continui e, dopo alcuni tentativi, raggiunta infine la stazione interna, si prodigavano, superando gravissimi pericoli, nella direzione dell'opera di soccorso e di ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivo ed un ancor più grave sinistro.

AJOVALASIT ing. Pietro, comandante del 14° Corpo vigili del fuoco, il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

Verificatosi nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro, causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna, contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetrava, con un convoglio prontamente attrezzato, nella galleria in fiamme e si prodigava, con i suoi vigili, superando gravissimi rischi, nell'opera di soccorso e di spegnimento dell'incendio, evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi ed un più grave disastro.

PAGANONI ing. Pietro, comandante del Corpo dei vigili del fuoco
PAPINI geom. Giuseppe, ufficiale dei vigili del fuoco
— il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro, causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetravano più volte, con vari mezzi e pochi altri ardimentosi nella galleria in fiamme nonostante il pauroso incendio tosto sviluppatosi e gli scoppi continui, e, dopo alcuni tentativi, raggiunta infine una stazione interna, si prodigavano, con i loro vigili, superando gravissimi pericoli, nell'opera di soccorso e di ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi ed un ancora più grave sinistro.

PINCINI Ezio, macchinista FF. SS., il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Macchinista di un treno composto di 31 carri cisterna pieni di benzina, al verificarsi, nell'interno della galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, di uno scontro con altro treno, che causava un pauroso incendio nei pressi di due carri carichi di esplosivi, benchè conscio del grave imminente pericolo rimaneva sul posto e, sopraggiunti dall'esterno altri valorosi, si prodigava nelle operazioni dirette a porre in salvo un prezioso materiale e ad evitare un più grave disastro.

RIGHI Ubaldo, macchinista FF. SS., il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Macchinista di un treno trainante due carri carichi di esplosivo, verificatosi nell'interno della galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, uno scontro fra altri due treni, uno dei quali composto di trentuno carri cisterna pieni di benzina e sviluppatosi tosto un pauroso incendio, benchè conscio del grave imminente pericolo, rimaneva sul posto e, sopraggiunti dall'esterno altri valorosi, si prodigava nelle operazioni dirette a porre in salvo un prezioso materiale e ad evitare un più grave disastro.

GEPPETTI Gino, capo manipolo Milizia ferroviaria, il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetrava più volte, con vari mezzi ed insieme a pochi altri ardimentosi, nella galleria in fiamme e, dopo alcuni tentativi, raggiunta infine una stazione interna, si prodigava, superando gravi rischi, nell'opera di soccorso, di ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi ed un più grave disastro.

Alla memoria di **D'URSO dott. Donato,** gerente l'officina del gas, il 5 dicembre 1941-XX, in Nocera Inferiore (Salerno).

Durante i lavori di riparazione di un tubo del gazometro della città, colti da asfissia alcuni operai, in seguito ad una fuga improvvisa di gas, faceva allontanare i malcapitati e provvedeva, con un solo dipendente, esponendosi a grave rischio, alle riparazioni necessarie. In seguito allo scoppio improvviso di un regolatore di pressione, benchè ferito in più parti del corpo, continuava ad impartire disposizioni onde evitare un grave disastro; poscia, ricoverato nell'ospedale, vi decedeva vittima del suo attaccamento al dovere e del suo ardimento.

Alla memoria di FERRENTINO Pasquale, operaio, il 5 dicembre 1941-XX in Nocera Inferiore (Salerno).

Durante i lavori di riparazione di un tubo del gazometro della città, colti da asfissia alcuni operai, in seguito ad una fuga improvvisa di gas, con ammirevole sangue freddo restava sul posto per provvedere alle necessarie riparazioni; ma, mentre attendeva al suo pericoloso lavoro, investito dallo scoppio improvviso di un regolatore di pressione, perdeva eroicamente la vita.

Alla memoria di DE BERARDINIS Francesco, studente, il 22 marzo 1942-XX, in Marcellina (Roma).

Durante un'escursione in montagna tentava la scalata di una roccia, per salvare, da una posizione molto pericolosa, un suo compagno; ma, per l'improvviso franamento di un macigno, precipitava da notevole altezza e riportava gravissime lesioni che, dopo lunghe sofferenze, sopportate stoicamente, lo traevano alla tomba, vittima del suo atto generoso ed eroico.

NICLI Alessandro, camicia nera scelta, il 18 aprile 1942-XX in Castel Lupogliano (Pola).

Scorto un individuo che nell'attraversare un binario della stazione ferroviaria, stava per essere investito da un treno giuntogli oramai a brevissima distanza, si slanciava verso il malcapitato e, afferratolo saldamente, riusciva a trarlo nell'interbinario andando con lui a cadere presso le ruote di altro treno in partenza.

POLLINI Alfonso, operaio, il 2 maggio 1942-XXI in Brugherio (Milano).

In uno stabilimento per la fabbricazione di vernici, sviluppatosi un violento incendio che, con un getto di liquido infiammato, investiva un'operaia, accorreva sul luogo della sciagura e, slanciatosi in soccorso della disgraziata, riusciva a portarla all'aperto. Poscia, benchè ustionato alle mani, rientrava nello stabilimento ed esponendosi al pericolo di esplosioni, si prodigava nello spegnimento delle fiamme.

BARILARI Dante, caporale nella 104 sezione di sussistenza, il 13 giugno 1942-XX in Ragusa (Croazia).

In seguito alla caduta in mare di un autocarro, nel quale trovavansi alcuni militari, accortosi che due di questi stavano per annegare, non esitava a slanciarsi in acqua completamente vestito e, vincendo l'impeto delle onde, riusciva a raggiungere a nuoto ed a salvare i pericolanti.

BONGINI Pietro, vigile urbano, il 22 giugno 1942-XX in Firenze.

Accortosi che due operai, i quali scesi nella cameretta sotterranea dei segnalatori di pressione della conduttura del gas, non davano più segni di vita, si calava arditamente in loro aiuto e, con grave pericolo personale, riusciva a trarli, uno dopo l'altro, in salvo da sicura morte.

Alla memoria di CANTARINI Franco, giovane fascista, il 19 agosto 1942-XX in Staffolo (Ancona).

Si slanciava nel torrente Musone, in un punto ove l'acqua era molto profonda, in soccorso di un compagno che, mentre bagnavasi, colto da malore, stava per annegare; ma, mentre dopo un primo tuffo, rimasto infruttuoso, tentava di nuovo di rintracciare sott'acqua il pericolante, forse da questo avvinghiato scompariva nel fondo e perdeva la vita, vittima del suo generoso ardimento.

Alla memoria di BAFFELLI Guido, agricoltore, il 2 ottobre 1942-XX in Cividate Malegno (Brescia).

Si slanciava nel fiume Oglio in soccorso di un bambino che, caduto in acqua stava per annegare, ma, vinto dalla forte corrente, scompariva nei gorghi e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

BELLESI Marino, mugnaio, il 2 ottobre 1942-XX in Cividate Malegno (Brescia).

Pur avendo assistito allo sfortunato tentativo di altro valoroso, non esitava a slanciarsi nelle acque impetuose dell'Oglio per soccorrere un bambino che vi era caduto e, raggiunto il piccino, riusciva a salvarlo. Tentava quindi di soccorrere l'altro scomparso; ma, dopo vane ricerche, ormai estenuato, doveva desistere dal generoso proposito.

Nella stessa udienza Sua Maestà il RE IMPERATORE ha conferito la medaglia di bronzo al valore civile alle sottoindicate persone:

FERRUCCI Carlo, centurione della M.V.S.N., il 7 gennaio 1933-XI in Carinola (Napoli).

Scorta un'automobile che, in seguito all'urto contro un albero, si era ribaltata ed incendiata, con generosa prontezza accorreva in soccorso dei viaggiatori ed esponendosi a non lieve rischio, riusciva a salvare uno dei malcapitati. Riportava nella circostanza un'ustione non lieve ad una gamba.

TURCHETTI Renato, economo del Policlinico, il 10 marzo 1941-XIX in Perugia.

Avvertito che in un locale a piano terra dell'Ospedale si era sviluppato un incendio, accorreva sul posto ed incurante delle esalazioni mefitiche, provenienti da alcune bombole, con prontezza riusciva a spegnere le fiamme evitandone il propagarsi ai vicini locali adibiti a magazzino.

ANGRISANI Nicola, bagnino, il 26 giugno 1941-XIX in Torre Annunziata (Napoli).

Si slanciava a nuoto in soccorso di un giovane che, caduto in mare da un'imbarcazione capovoltasi, era calato a fondo e, dopo varie immersioni, riusciva, con notevoli sforzi, a salvarlo.

TORRE Mariano, giovane fascista, il 31 luglio 1941-XX in Portolongone (Livorno).

Si slanciava in mare in soccorso di un bagnante che stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

VANNOZZI Alviero, macchinista FF. SS.
SANDRI Alessandro, macchinista FF. SS.
LARI Remo, macchinista FF. SS.
MAZZOLI Antonio, macchinista FF. SS.
— il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi, nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro, causato dall'urto di un treno, composto di numerosi serbatoi contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetravano più volte, guidando una locomotiva, nella galleria in fiamme e dopo alcuni tentativi, raggiunta infine una stazione interna, prestavano la loro opera validissima nel ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi e danni ancora più gravi.

LEMMI Pietro, maresciallo dei vigili del fuoco
FRULLINI Lodovico, vigile del fuoco
PASQUINELLI Guido, vigile del fuoco
RODOMONTI Giulio, vigile del fuoco
DEL GRAZIA Enrico, vigile del fuoco
MASI Gustavo, vice brigadiere dei vigili del fuoco
— il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi, nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetravano più volte, con vari mezzi, insieme ad altri ardimentosi, nella galleria in fiamme, e, dopo vani tentativi, raggiunta una stazione interna, si prodigavano, sotto la guida del proprio comandante, nel ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi e danni ancora maggiori.

FISSI Fosco, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi, nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna, contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetrava più volte, con vari mezzi, insieme ad altri ardimentosi, nella galleria in flamme e, dopo vani tentativi, raggiunta una stazione interna, si prodigava, sotto la

guida del proprio comandante, nel ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi e danni ancora maggiori.

BELLETTI Mario, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi, nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna, contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetrava, con alcuni vigili nella galleria in fiamme, nonostante il pauroso incendio tosto sviluppatosi e si prodigava, superando gravi rischi, nella ricerca delle vittime e nelle operazioni di spegnimento evitando l'estendersi delle fiamme ad altri carri cisterna pieni di carburante ed un più grave sinistro.

CAPPELLI Egisto, vigile scelto del fuoco, il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi, nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna, contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetrava più volte, con vari mezzi, insieme ad altri ardimentosi nella galleria in fiamme e, dopo vani tentativi, raggiunta una stazione interna, si prodigava, sotto la guida del proprio comandante, nel ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi e danni ancora maggiori.

ZINI Dante, vigile del fuoco
MATTEUCCI Guglielmo, vigile del fuoco
BASTIA Adolfo, vigile del fuoco
BORSARI Bonando, vigile del fuoco
} il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

Verificatosi, nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro ferroviario ed essendosi sviluppato un pauroso incendio per il rovesciarsi di alcuni carri cisterna pieni di benzina, penetravano nella galleria e sfidando gravi rischi si prodigavano nella ricerca delle vittime e nelle operazioni di spegnimento delle fiamme evitandone l'estendersi a molte altre cisterne di carburante ed un più grave sinistro.

GORI Aldemaro, operaio ufficio impianti elettrici e di segnalamento il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi, nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna, contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetrava, con altri ardimentosi, nella galleria in fiamme nonostante il pauroso incendio tosto sviluppatosi e gli scoppi continui e, raggiunta una stazione interna, si prodigava, con grave pericolo personale, nel ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi e danni ancora più gravi.

BOTTONI Walter, vice capo squadra della M.V.S.N.
D'ALOISE Gianfelice, capo stazione
} il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

Verificatosi nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro, causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetravano più volte nella galleria in fiamme e traevano in salvo tre persone ferite e semiasfissiate. Si prodigavano quindi nel ricupero di un prezioso materiale evitando lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi ed un più grave sinistro.

TUCCI Dino, camicia nera
PIETRI Nello, camicia nera
PETRINI Igino, camicia nera
} il 23 settembre 1941-XIX in Vernio (Firenze).

Verificatosi nella galleria dell'Appennino, sulla linea Firenze-Bologna, un grave disastro, causato dall'urto di un treno, composto di numerosi carri cisterna contenenti benzina, contro alcuni carri di altro treno che pochi istanti prima era uscito dalle rotaie, penetravano più volte, con vari mezzi, insieme ad altri ardimentosi, nella galleria in fiamme e, dopo alcuni tentativi, raggiunta infine una stazione interna, cooperavano all'opera di soccorso e di ricupero di prezioso materiale evitando fra l'altro lo scoppio di alcuni carri carichi di esplosivi ed un più grave sinistro.

TRASPORI Mario, artigliere, il 24 ottobre 1941-XIX in Terracina (Littoria).

Si slanciava in un canale in soccorso di una giovanetta che, caduta in acqua, stava per annegare e, raggiuntala a nuoto, riusciva, con grandi sforzi, a salvarla.

CARNEVALE Francesco, soldato, il 16 febbraio 1942-XX in Pantelleria (Trapani).

Si slanciava in mare, completamente vestito, in soccorso di due militari che, caduti in acqua da una barca, stavano per annegare e, raggiunto a nuoto uno dei pericolanti, riusciva, con grandi sforzi, a trarlo in salvo.

PEDRETTI Leonardo, commerciante, il 27 aprile 1942-XX in Bologna.

Si slanciava nel canale del Reno per salvare una donna gettatavisi a scopo suicida e, raggiuntala a nuoto, riusciva nel generoso intento.

GORI Dante, industriale, il 23 maggio 1942-XX in Siena.

Scorto un cavallo che, invano trattenuto dal conducente, si era dato alla fuga trainando il carretto al quale era attaccato, si slanciava alla testa dell'animale onde evitare disgrazie ai passanti; ma, investito e gettato al suolo, riportava varie contusioni.

MARCATI Manlio, capitano del genio, il 23 maggio 1942-XX in Siena.

Scorto un cavallo che, invano trattenuto dal conducente, si era dato alla fuga trainando il carretto al quale era attaccato, si slanciava alla testa dell'animale ed afferratolo per le briglie riusciva a fermarlo evitando probabili investimenti.

LINO dott. **Salvatore,** tenente medico, il 27 maggio 1942-XX in Pirgos (Grecia).

Attratto dalle grida di aiuto di una madre il cui figlioletto era caduto in un'ampia e profonda cisterna, accorreva con generosa prontezza e, slanciatosi in acqua completamente vestito, riusciva a salvare il piccino che già presentava sintomi di asfissia.

DI CECCO Nino, perito chimico, il 18 giugno 1942-XX.

FRANCINI Cesare, operaio, il 22 giugno 1942-XX in Firenze.

Accortosi che un compagno di lavoro, sceso nella cameretta sotterranea dei segnalatori di pressione della conduttura del gas, non dava più segni di vita, sprezzante del pericolo, si calava in suo aiuto; ma, per effetto dell'aria irrespirabile, perdeva anch'egli i sensi e poteva essere salvato mercè il pronto intervento di altro valoroso.

FRISACCO Erasmo, tenente 8° reggimento alpini, il 2 luglio 1942-XX in S. Vito al Tagliamento (Udine).

Si slanciava a nuoto in una gora in soccorso di un giovanetto che stava per annegare e, raggiuntolo, riusciva, con generosi sforzi, a trarlo in salvo.

TELASIO Antonio, commerciante
DON Pietro, pescatore
} il 13 agosto 1942-XX in Salò (Brescia).

Scorta, nel Lago di Garda, una barca con una persona a bordo che, per l'imperversare di un temporale, si era capovolta a due chilometri dalla riva, accorrevano, servendosi di una leggera imbarcazione, in aiuto del malcapitato e, raggiuntolo, dopo aver superato con grandi sforzi le avverse condizioni del tempo, riuscivano a salvarlo.

MARIATTI Amedeo, milite portuario scelto, il 23 agosto 1942-XX in Mentone.

Si slanciava in mare in soccorso di una bagnante che, colta da malore a non breve distanza dalla spiaggia, stava per annegare e, dopo alcuni tuffi, raggiuntala a nuoto, sott'acqua, riusciva, con l'aiuto della propria consorte, a salvarla.

MARIATTI Maria nata FACCO, il 23 agosto 1942-XX in Mentone.

Scorto il proprio marito che, slanciatosi in mare in aiuto di una bagnante scomparsa dalla superficie, non riusciva a rintracciarla, accorreva anch'essa a nuoto e, dopo reiterati tuffi, afferrata infine la pericolante, riusciva, con l'aiuto del congiunto, a riportarla a galla ed a salvarla.

BISIO Luigi, marinaio, il 1° settembre 1942-XX in Napoli.

Si slanciava in aiuto di un giovanetto che, caduto in mare dalla banchina del porto, stava per annegare e, dopo varie immersioni, riusciva a riportarlo a galla ed a salvarlo.

PASQUINI Giuseppe, operaio, il 5 settembre 1942-XX in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

Si slanciava nel fiume Sieve in soccorso di un giovanetto che stava per annegare, ma, raggiunto a nuoto il pericolante, veniva da questo avvinghiato e trascinato a fondo e sarebbe anch'egli perito senza il pronto intervento di altro valoroso.

MANTOVANI Luigi, bracciante, il 2 ottobre 1942-XX in Ariano Polesine (Rovigo).

Si slanciava nel Po in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

VIRGADAULA Giuseppe, brigadiere di P. S., per l'azione coraggiosa compiuta il 10 marzo 1941-XIX in Perugia.

BORGIOTTI Luigi, capo r. t., di 1ª classe Regia marina, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 luglio 1941-XIX in Palermo.

ADAMO Giuseppe, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 luglio 1941-XIX in Siculiana (Agrigento).

MURATI Vincenzo, maresciallo dei CC. RR., per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

TASSONI Walter, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

BIAVATI Enrico, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

MATTEUZZI Alessio, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

MARTINI Guido, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

MANTOVANI Vincenzo, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

PESCI Augusto, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

BULDRINI Enea, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

BENAZZI Araldo, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

SESPOLI Giuseppe, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

LUPI Averardo, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

ARRIVA Lamberto, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

SQUARCINI Vincenzo, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

RICCITELLI Dante, vigile del fuoco, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 settembre 1941-XIX in Castiglione dei Pepoli (Bologna).

MILANI Arnaldo, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 luglio 1942-XX in Rovigo.

TAGLIABUE Attilio, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 maggio 1942-XX in Monza (Milano).

GARDINI Vittorio, carabiniere Reale, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 giugno 1942-XX in Firenze.

LIONELLO Alfredo, soldato, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 luglio 1942-XX in Selve (Zara).

DARIN Gastone, fattorino, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 luglio 1942-XX in Venezia.

TOFFOLO Attilio, industriale, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 agosto 1942-XX in Venezia.

VILLA Onorato, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 agosto 1942-XX in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

LUCIANTI Alfredo, barcaiuolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 settembre 1942-XX in Borgo S. Lorenzo

(1741)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1879.

Attuazione della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, contenente provvidenze a favore della produzione serica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1942-XX;

Visto il R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558, recante norme per l'attuazione del Regio decreto-legge sopracitato ed il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 1186, recante modificazioni al R. decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 558;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, che abroga e sostituisce il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, sopraindicato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Federazione nazionale fascista degli industriali della seta deve trasmettere all'Ente Nazionale Serico il 1° e il 16 di ogni mese un prospetto delle autorizza-

zioni agli acquisti di bozzoli da essa rilasciate, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, alle ditte produttrici di seta e che hanno dato luogo, nella quindicina precedente, a contratti di compra vendita definiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo stesso.

Nel prospetto suddetto devono figurare le seguenti indicazioni:

1) data del contratto di compra vendita;
2) ente venditore;
3) ditta acquirente;
4) quantità e qualità dei bozzoli contrattati.

Art. 2.

I produttori di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, anche se proveniente da bozzoli doppi, devono presentare all'Ente Nazionale Serico, entro il 5 luglio di ogni anno, un prospetto dei bozzoli e delle sete di cui erano in possesso alla data del 30 giugno sera dell'anno stesso.

Il prospetto deve contenere le seguenti indicazioni:

1) esistenza bozzoli, compresi i bozzoli doppi, dei raccolti degli anni precedenti, di produzione nazionale ed estera;

2) esistenze di seta tratta greggia semplice ed addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, prodotta in Italia con bozzoli nazionali dei raccolti degli anni precedenti, o di provenienza estera, o prodotti in Italia con bozzoli di provenienza estera, con l'indicazione del magazzino di deposito.

Art. 3.

I produttori di seta tratta greggia semplice, anche se proveniente da bozzoli doppi, devono trasmettere all'Ente Nazionale Serico, entro il giorno 5 di ogni mese, i seguenti dati riferiti al mese precedente:

1) bozzoli di produzione nazionale ritirati, specificandone la quantità, la provenienza e gli estremi del contratto di acquisto;

2) bozzoli di produzione estera o dei Possedimenti e Colonie ritirati, specificandone la quantità, la provenienza e gli estremi del contratto di acquisto, e dell'autorizzazione alla temporanea importazione;

3) bozzoli eventualmente ceduti ad altre ditte produttrici o ricevuti da altre ditte per la lavorazione;

4) sete prodotte tanto con bozzoli nazionali, quanto con bozzoli esteri, con i dettagli di quantità e qualità;

5) sete ottenute sia da bozzoli nazionali, sia da bozzoli esteri, consegnate o spedite tanto all'estero, che in Italia, in seguito a vendite.

Art. 4.

La quota di integrazione di cui all'art. 7 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, sarà corrisposta all'esportatore sulla quantità di seta effettivamente esportata.

Qualora la seta non sia allo stato greggio crudo o abbia subito una imbozzinatura, il suo peso sarà riportato a quello a greggio crudo, deducendo la carica o bozzima e/o aggiungendo la eventuale perdita per purga.

Il peso allo stato crudo della seta dovrà essere stabilito da una prova ufficiale di analisi.

Sono esenti dall'analisi le sete organzino e trama spedite in matassa e i crespi di seta, per i quali ultimi si calcolerà la deduzione per imbozzinatura nella misura fissa del 6 % del peso netto.

Quando non sia stata eseguita l'analisi ufficiale di cui ai precedenti comma si procederà d'ufficio alla deduzione del 15 % del peso netto e non verrà tenuto calcolo della eventuale perdita per purga.

Art. 5.

La misura della quota di integrazione di cui all'articolo 7 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, sarà stabilita quindicinalmente con riferimento alla media aritmetica delle medie giornaliere dei prezzi quotati, nella quindicina stessa per la seta tratta greggia semplice, nelle Borse sete di New York e Jokohama.

Il calcolo delle medie giornaliere di cui al precedente comma sarà fatto sulle quotazioni di chiusura delle Borse predette di tutti i giorni nei quali funzionino entrambe, per la qualità base e per i seguenti periodi di consegna — mese in corso, 2° mese dopo quello in corso — 5° mese dopo quello in corso.

Quando cessa la quotazione per consegna nel mese in corso il calcolo sarà limitato alle quotazioni per gli altri due periodi di consegna, fino a quando, con l'inizio del mese successivo, non vengano riprese le quotazioni per tutti i periodi.

Nelle quotazioni di chiusura delle Borse, mancando quelle di transazioni effettive, si utilizzeranno, agli effetti del calcolo della media, quelle di richiesta di acquisto, o denaro.

La misura della quota di integrazione per la seta tratta greggia semplice sarà pari alla differenza fra il valore di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, e la media di cui ai precedenti comma, corretta, e, quando si tratti di vendite a destinazione delle Americhe, diminuita, della quota spese valevole per la quindicina, ai sensi degli ultimi due comma del predetto art. 8.

La misura della quota di integrazione per le altre qualità di prodotti sarà ottenuta applicando le variazioni previste all'art. 10 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, alla quota base di integrazione calcolata come dal comma precedente.

La conversione giornaliera in lire italiane delle quotazioni in dollari e yen sarà effettuata al cambio del dollaro in Italia valevole per lo stesso giorno e pubblicato nel prospetto « Media dei cambi e dei titoli » della *Gazzetta Ufficiale*, quelle in dollari direttamente, quelle in yen attraverso le quotazioni giornaliere di questa valuta in dollari.

Art. 6.

La misura della quota di integrazione da assegnare alle varie qualità di prodotti oggetto delle vendite in ciascuna quindicina è stabilita, con le norme di cui alla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, e al presente decreto, dal Comitato previsto dall'art. 9 della legge stessa.

Lo stesso Comitato provvede, altresì, alla determinazione della eventuale correzione da applicare alla media dei prezzi quotati dalle Borse sete di New York e di Yokohama a' sensi dell'art. 8 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, e della quota di deduzione per maggiori spese di cui allo stesso articolo.

Le determinazioni del Comitato sono subordinate, a sensi dell'art. 9 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, alla approvazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Le eventuali modificazioni alla correzione e alla quota per spese di cui al presente articolo saranno applicate a' sensi delle disposizioni di cui all'art. 9 ultimo comma, della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517.

Art. 7.

La quota di integrazione spettante per una partita di seta venduta è quella stabilita per la quindicina nella quale è stata stipulata la vendita, quali che siano le date di consegna della merce.

Per i contratti che prevedono consegne frazionate nel tempo, la liquidazione ed il pagamento delle quote di integrazione saranno eseguite dopo effettuata l'ultima consegna.

Qualora una vendita sia, in tutto o in parte, stornata, la quota di integrazione da assegnare in occasione di altra vendita successiva dello stesso tipo di filato, effettuata dal medesimo venditore, sarà fino a concorrenza di una quantità pari a quella prima non consegnata, la minore fra la quota fissata per il mese nel quale fu stipulata la prima vendita e quella fissata per il mese nel quale è stipulata la vendita successiva.

Gli eventuali annullamenti o storni parziali di vendite dovranno essere comunicati all'Ente Nazionale Serico entro tre giorni (esclusi i festivi) dalla loro conclusione.

Art. 8.

Le denunce delle vendite all'estero delle partite per le quali il venditore concorre all'assegnazione della quota di integrazione devono essere presentate o giungere all'Ente Nazionale Serico entro tre giorni, esclusi i festivi, dalla loro conclusione.

Le vendite all'estero di seta da prodursi con i bozzoli del raccolto 1940, effettuate prima del 1° luglio 1940, dovranno essere denunciate all'Ente Nazionale Serico entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le vendite di cui al comma precedente sarà corrisposta la quota di integrazione valevole per la prima quindicina di luglio 1940, qualunque sia la data nella quale la vendita è stata conclusa.

Art. 9.

La domanda diretta ad ottenere la quota di integrazione per i prodotti serici esportati deve essere presentata, su apposito modulo, all'Ente Nazionale Serico, unitamente alla denuncia del contratto di vendita, e, separatamente, per ciascun contratto.

La domanda presentata per la prima vendita deve essere accompagnata da un certificato dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni comprovante la composizione e la rappresentanza della ditta o società aspirante alla quota di integrazione.

Il certificato deve contenere espressa dichiarazione che le indicazioni relative alla rappresentanza risultano da atti legali in possesso dell'Ufficio e non da semplice denuncia delle parti. Nelle domande successive deve essere richiamata quella cui fu unito il certificato.

Eventuali successive modificazioni alla composizione e alla legale rappresentanza predette devono essere immediatamente notificate all'Ente Nazionale Serico e hanno effetto per i pagamenti non ancora disposti all'atto della regolare notifica.

I pagamenti effettuati mediante versamento su conto corrente postale intestato alla ditta beneficiaria sono liberatori per l'Ente Nazionale Serico.

I certificati degli Uffici provinciali delle Corporazioni, già presentati a norma dell'art. 9 del R. decreto 7 marzo 1938, n. 558, sono validi agli effetti del presente articolo.

Art. 10.

La spedizione all'acquirente estero della seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta e della seta tratta tinta, compresi i filati di bozzoli doppi, deve essere effettuata a mezzo di uno stabilimento di stagionatura delle sete del Regno, sotto l'osservanza delle norme seguenti:

a) la seta deve essere depositata presso uno dei predetti stabilimenti per le eventuali operazioni di assaggio, classificazione, stagionatura, pesatura ed analisi;

b) dopo le operazioni di controllo di cui alla lettera *a*) la seta non potrà essere estratta dai locali dello stabilimento di stagionatura presso cui è stata depositata se non per essere consegnata o spedita direttamente dallo stabilimento al compratore.

Qualora il venditore intenda ritirare la seta depositata saranno considerate nulle le operazioni di controllo eseguite ai fini del presente decreto;

c) la seta tratta greggia semplice deve essere assoggettata alle prove previste dalla codificazione degli « Usi internazionali » oppure a quelle previste per i controlli secondo il sistema del « Seriplano ».

Le ispezioni al seriplano dovranno essere eseguite presso l'apposito laboratorio istituito dall'Ente Nazionale Serico, al quale i campioni delle sete verranno trasmessi a cura degli stabilimenti di stagionatura.

La classificazione in gradi sarà fatta secondo le tabelle contenute nei decreti Ministeriali 7 maggio 1934 e 14 aprile 1935, emanati per l'applicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente i premi alla seta tratta;

d) sulla seta tratta greggia addoppiata e torta saranno effettuati quei controlli che l'Ente Nazionale Serico riterrà necessari a stabilire la conformità della merce alle specificazioni stipulate nel contratto di vendita.

Gli eventuali assaggi saranno eseguiti secondo le norme della codificazione degli « Usi internazionali »;

e) sulla seta tratta tinta sarà effettuata solamente l'operazione della pesatura a netto oltre a una prova ufficiale di analisi allo scopo di determinare il corrispondente peso a crudo ai sensi del precedente art. 4.

Le spese per la esecuzione dei controlli e per la consegna o spedizione della seta sono a carico del venditore, salvo eventuale rivalsa verso il compratore secondo gli usi vigenti nel luogo del contratto e le pattuizioni contrattuali.

Art. 11.

Per le sete tratte greggie semplici di titolo pari o inferiore ai 70 denari, che saranno assoggettate alle prove secondo le norme degli « Usi internazionali », anzichè a quelle secondo il sistema del « Seriplano », con le norme di cui al precedente art. 9, sarà liquidata una quota di integrazione inferiore di lire due per chilogrammo a quella quindicinalmente stabilita a norma del precedente art. 5.

Per le sete tratte greggie semplici, che, alle operazioni di controllo eseguite a norma del precedente articolo 10, diano risultati inferiori ai limiti minimi previsti nelle tabelle di classificazione contenute nei decreti Ministeriali 7 maggio 1934 e 14 aprile 1935 emanati per l'applicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, sarà liquidata per ogni chilogrammo di seta, una quota di integrazione minore del dieci per cento e, in ogni caso, inferiore di lire cinque a quella quindicinalmente stabilita a norma del precedente articolo 5.

Art. 12.

La concessione della particolare facilitazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, per le vendite a destinazione delle Americhe, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per tutti indistintamente i prodotti, che le vendite siano state denunciate come destinate alle Americhe e le spedizioni, che ad esse si riferiscono, siano effettuate direttamente da porti italiani a porti delle Americhe;

b) per le sete tratte greggie semplici dirette agli Stati dell'America Settentrionale, che esse, se di titolo pari o inferiore ai 70 denari, abbiano subito l'ispezione al seriplano, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 10, e siano preparate con zettatura incrociata e confezionate in pacchi e in balle da sessanta chilogrammi circa.

Art. 13.

Per la definitiva assegnazione della quota di integrazione il venditore deve presentare all'Ente Nazionale Serico la seguente documentazione:

a) una copia del contratto di vendita firmato da entrambi i contraenti;

b) una dichiarazione dalla quale risulti in quale stabilimento la merce è stata prodotta, con quali materie prime e il periodo di produzione;

c) un certificato dello stabilimento di stagionatura, presso il quale la seta è stata depositata per le prove e per la spedizione, dal quale risultino la data di deposito e quella di spedizione al compratore, e i risultati delle eventuali prove di assaggio e stagionatura eseguite dallo stabilimento stesso e presso il Laboratorio di ispezione dell'Ente Nazionale Serico.

A prova dell'avvenuta spedizione all'estero delle merci vendute, i venditori devono presentare all'Ente Nazionale Serico, per tutti indistintamente i prodotti, la copia della fattura munita del visto di uscita o di avvenuto imbarco della Regia dogana e la conferma doganale di uscita della merce dal Regno, compilata sui moduli predisposti dall'Ente Nazionale Serico.

E' in facoltà dell'Ente Nazionale Serico di richiedere all'esportatore la presentazione di altri documenti atti a comprovare l'introduzione della merce esportata nel paese di destinazione dichiarato.

L'Ente Nazionale Serico in base ai contratti di compra vendita dei bozzoli trasmessigli in copia a norma dell'art. 2 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, alle comunicazioni pervenutegli dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e valendosi di ogni altro mezzo di prova che esso riterrà di richiedere, accerterà che i bozzoli utilizzati per la produzione dei filati esportati provengano dai raccolti nazionali e che gli stessi siano stati acquistati dagli Ammassi collettivi alle condizioni previste dal R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, e dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517.

Art. 14.

La dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di esportazione agli effetti valutari, di cui all'art. 7, comma 2°, lettera *d*) della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, sarà fornita all'Ente Nazionale Serico mediante dichiarazione della ditta esportatrice, redatta su apposito modulo e vistata per controllo dall'Istituto bancario che ha curato l'operazione.

L'esame e il giudizio sulla forma e sulle modalità del pagamento e sulla documentazione prodotta dalla ditta a giustificazione di eventuali differenze fra l'importo fatturato e quello effettivamente realizzato, agli effetti del perfezionamento di cui al precedente comma, sono di esclusiva competenza dell'Istituto bancario, che dovrà assicurarsi che i motivi di tali differenze siano indicati in dettaglio sulla dichiarazione di cui al comma precedente.

L'Ente Nazionale Serico, sulla base dei documenti presentati e degli accertamenti compiuti ai sensi del precedente e del presente articolo, provvede alla classificazione dei prodotti e alla liquidazione e corresponsione della quota di integrazione.

Art. 15.

L'Ente Nazionale Serico terrà apposite registrazioni, distintamente per ciascun esercente di filanda, dalle quali possano desumersi le quantità di bozzoli acquistati e di quelli filati, le quantità di seta prodotte e quelle vendute e consegnate, nonchè le rimanenze.

L'Ente stesso annoterà in appositi registri le domande per la concessione della quota di integrazione in ordine cronologico e con numero d'ordine continuativo e senza interruzione da mese a mese.

Sugli stessi registri saranno indicati, per ciascuna domanda, le quantità di seta esportate e l'ammontare delle quote di integrazione assegnate. Nei registri dovranno essere indicati i motivi per i quali la quota di integrazione sia stata eventualmente non concessa.

L'Ente Nazionale Serico, dovrà inoltre compilare, in triplice copia con sistema a ricalco, i prospetti dimostrativi, (uno per ciascuna domanda) delle liquidazioni delle quote di integrazione, con i conteggi e dati relativi. L'originale sarà unito all'ordinativo di pagamento, una delle copie sarà conservata dall'Ente Nazionale Serico e l'altra rilasciata al beneficiario della quota di integrazione.

Il giorno 1° e il giorno 16 del mese l'Ente Nazionale Serico deve trasmettere al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, ed al Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, un prospetto contenente il riassunto delle operazioni relative ai pagamenti delle quote di integrazione compiuti durante la quindicina precedente.

Art. 16.

L'Ente Nazionale Serico provvede al pagamento delle quote di integrazione mediante ordinativi tratti al nome dei creditori sugli ordini di accreditamento che saranno emessi a suo favore.

Un rendiconto dei pagamenti eseguiti in ciascun trimestre verrà trasmesso entro la prima decade del mese successivo al Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

Le denuncie di tutte indistintamente le vendite di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, filati di doppio compresi, sia all'interno che all'estero, di cui all'art. 11 della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, devono essere effettuate quindicinalmente e devono essere presentate o pervenire all'Ente Nazionale Serico rispettivamente entro il 5 e il 20 di ogni mese coi dati riferentisi alla quindicina precedente.

Nella denuncia dovranno essere indicati: la data della vendita; la quantità e la specie della merce venduta; il nome e la residenza dell'acquirente; l'epoca di consegna; il prezzo di vendita; le condizioni eventuali di pagamento ed ogni altra condizione speciale che possa incidere sul ricavo.

Le denuncie di cui al presente articolo sono indipendenti da quelle effettuate agli effetti delle quote di integrazione per la esportazione dei prodotti serici.

Art. 18.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al presente decreto l'Ente Nazionale Serico è investito dei più ampi poteri di indagine e di controllo.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

Le denuncie periodiche prevedute dagli articoli 1, 2, 3 e 17 che si riferiscono al periodo intercorrente tra il 1° luglio 1940-XVIII, data di entrata in vigore della legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, e la data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — PARESCHI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 381.

Approvazione dello statuto del Centro nazionale di studi Leopardiani in Recanati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1335, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255, con il quale venne istituito in Recanati un Centro nazionale di studi Leopardiani;

Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 2.

L'impiegato statale, incaricato di esercitare le funzioni di bibliotecario a' sensi dell'art. 14 del detto statuto, è collocato nella posizione di comando e conserva il trattamento economico di cui risulta organicamente fornito presso l'Amministrazione di appartenenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 63. — MANCINI

Statuto del Centro nazionale di studi Leopardiani in Recanati

I. — FINI DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Il Centro nazionale di studi Leopardiani, istituito in Recanati con R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, numero 1335, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255, ha per fine di promuovere e favorire gli studi

e le ricerche intorno alla vita e alle opere di Giacomo Leopardi e ai movimenti culturali e all'ambiente storico che si connettono alla sua persona e all'opera sua.

La tutela e la vigilanza sul Centro spettano al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Per conseguire i suoi scopi l'Istituto:

a) raccoglie e conserva in sede opportuna autografi, libri, facsimili, cimeli e documenti iconografici;

b) promuove conferenze e lezioni, cura e incoraggia pubblicazioni di interesse leopardiano.

II. — PATRIMONIO E MEZZI

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi, di enti e di privati, espressamente diretti a tale scopo;

b) dalle cose mobili e immobili di proprietà dell'Istituto.

Art. 4.

I mezzi di cui l'Istituto dispone per il conseguimento dei suoi fini sono:

a) gli eventuali redditi del patrimonio;

b) il contributo statale (art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335);

c) le oblazioni, i sussidi, i lasciti e le donazioni che non siano espressamente destinati alla costituzione del patrimonio;

d) le entrate comunque derivanti dall'attività dell'Ente.

Art. 5.

I beni dell'Istituto sono descritti in speciali inventari.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o altro, espressamente destinate all'incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, essere impiegate subito in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Istituto, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sull'acquisto degli Enti morali.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Istituto devono essere depositate a interesse presso una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Della inosservanza delle disposizioni di cui sopra è personalmente responsabile il Direttore.

III. — GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il Direttore e i membri del Comitato, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1335, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2255, durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito da quello dei membri del Comitato, che sia più anziano di età.

Art. 7.

Il Direttore, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina deve prestare, sotto pena di decadenza, nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, il giuramento accademico nella seguente formula:

« Giuro di essere fedele al Re Imperatore ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Art. 8.

Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) presiede le adunanze del Comitato e dà esecuzione alle sue deliberazioni;

c) sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto.

Art. 9.

Il Comitato:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) provvede a tutto quanto si attiene all'attività dell'Istituto.

Art. 10.

L'anno finanziario s'inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Non oltre il mese di novembre il Direttore trasmette, per l'approvazione, al Ministero dell'educazione nazionale, il bilancio preventivo per il successivo anno finanziario già deliberato dal Comitato.

Non oltre il mese di marzo il Direttore trasmette, per l'approvazione, al Ministero dell'educazione nazionale, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, già deliberato dal Comitato, corredato della relazione dei revisori dei conti.

Il suddetto Ministero curerà a sua volta che una copia del consuntivo accompagnata della relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero delle finanze.

Art. 11.

Per ciascun anno finanziario il Ministro per l'educazione nazionale nomina un collegio di 2 revisori dei conti. Uno dei 2 revisori viene designato dal Ministro per le finanze.

Essi effettuano il riscontro della gestione, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che saranno loro rispettivamente presentati non oltre il mese di ottobre e non oltre il mese di febbraio.

IV. — PERSONALE

Art. 12.

All'Istituto è addetto un segretario-economo, un bibliotecario e personale di servizio.

Il segretario-economo:

a) ha le funzioni di segretario del Comitato e del presidente;

b) ha in custodia il patrimonio dell'Istituto;

c) ha la direzione di tutti i servizi;

d) compie tutti gli atti d'ordinaria amministrazione, cassa e contabilità.

Il bibliotecario governa e custodisce la biblioteca-museo del Centro, provvede al suo ordinamento e al suo incremento, cura la compilazione di una annuale bibliografia leopardiana, assiste e sorveglia gli studiosi ammessi alla biblioteca e al museo.

Il regolamento interno dell'Istituto, di cui al successivo art. 16, stabilirà i rapporti fra la biblioteca-museo e il pubblico dei visitatori e degli studiosi.

Art. 13.

Le funzioni di segretario-economo saranno affidate dal Comitato per incarico da rinnovarsi anno per anno a persona che per titolo di studi e per uffici esercitati dia assoluta garanzia di capacità ed operosità.

Per il personale di servizio provvederà il Direttore a seconda dei bisogni e dello sviluppo del Centro; ma l'assunzione di esso personale andrà contenuta nei limiti della somma da stanziare annualmente in bilancio.

I requisiti e le modalità per il conferimento a titolo di incarico annuale, delle funzioni di segretario-economo e per la eventuale conferma dell'incarico medesimo allo scadere di essa, nonchè l'importo massimo della retribuzione relativa, saranno stabiliti nel regolamento interno, di cui al successivo art. 16.

I requisiti, le modalità di assunzione, la misura del trattamento economico di attività e di licenziamento del personale di servizio che fosse eventualmente assunto dal Centro saranno stabiliti a' sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e 2 marzo 1924, n. 319, e successive rispettive modificazioni.

Art. 14.

Le funzioni di bibliotecario del Centro saranno esercitate per incarico da un funzionario di grado non superiore al 9° del ruolo di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative.

V. — DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore trasmette al Ministro per l'educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

Art. 16.

Un regolamento interno conterrà, oltre le norme cui si fa espresso rinvio negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento interno dell'Istituto e tutte le altre norme per la gestione del bilancio e per l'ordinamento amministrativo e contabile.

Il regolamento di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni che ad esso dovessero apportarsi saranno deliberati dal Comitato e saranno sottoposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 febbraio 1943-XXI.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Kol Bibe Mirakai.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1076, riguardante la esecuzione dell'Accordo stipulato in Tirana tra l'Italia e l'Albania il 20 aprile 1939-XVII, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1077, che modifica l'art. 17 dello statuto del Partito Nazionale Fascista concernente l'inclusione nel Consiglio nazionale del P.N.F. del Segretario del Partito Fascista Albanese;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1943-XXI con cui il fascista Kol Bibe Mirakai cessa dalla carica di Segretario del Partito Fascista Albanese;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Kol Bibe Mirakai decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Segretario del Partito Fascista Albanese.

Roma, addì 12 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1747)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 maggio 1943-XXI.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 4 dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, approvato con proprio decreto in data 10 gennaio 1939-XVII e successivamente modificato;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il gr. uff. avv. prof. Angelo Pancino e il conte Lodovico Foscari sono nominati, rispettivamente, presidente

e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, per il quinquennio 15 aprile 1943-XXI-14 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1943-XXI.

Competenze dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni in materia di collaudi e primi impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 6 e 8 della legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato;

Vista l'istanza 11 marzo 1943-XXI dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni diretta ad ottenere: *a*) l'autorizzazione ad eseguire per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole; *b*) l'approvazione dell'elenco degli ingegneri dipendenti, forniti di laurea, da potere adibire alle prove di collaudo ed alle ispezioni anzicennate, con riserva di proporre, in aggiunta all'elenco stesso altri nominativi di ingegneri attualmente chiamati alle armi; *c*) l'approvazione delle contribuzioni dovute all'Ente per i collaudi e le ispezioni eseguite dai propri ingegneri nella misura stabilita dalla tabella *B* allegata alla citata legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1415;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'Ente suddetto per l'iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano forniti di laurea ed iscritti al Partito Nazionale Fascista;

Visto lo statuto dell'Ente predetto, approvato con R. decreto 25 ottobre 1938-XVI, n. 2176;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1942-XXI con la quale il presidente dell'Ente suindicato ha stabilito che la misura delle contribuzioni dovute all'Ente stesso per i collaudi e gli ascensori è quella fissata dalla tabella *B* allegata alla suddetta legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1415;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, con sede in Roma, è autorizzato sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ad eseguire per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea scelti da apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero, e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1415, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.

Art. 2.

E' approvato per l'anno 1943 il seguente primo elenco degli ingegneri, forniti di laurea, dipendenti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e dei montacarichi indicati nell'articolo precedente:

1) Accolla Concetto di Michele;
2) Amoretti Aldo di Giacomo;
3) Andreoni Diego di Giuseppe;
4) Baruffaldi Pietro di Giovanni;
5) Bertotti Lino fu Virgilio;
6) Bonacini Virginio di Gelsomino;
7) Bonalumi Edmondo di Cesare;
8) Brambilla Oscar fu Aurelio;
9) Budellazzi Giuseppe fu Tommaso;
10) Caldarone Santo di Antonio;
11) Calderari Attilio fu Enrico;
12) Campana Mario di Luigi;
13) Cesari Luciano di Giulio;
14) D'Angelo Pasquale di Vincenzo;
15) Gigante Carlo fu Salvatore;
16) Lo Monaco Domenico di Nicolò;
17) Morelli Luigi di Cipriano;
18) Moro Carlo fu Marino;
19) Morseletto Nicola di Girolamo;
20) Nicola Angelo di Adolfo;
21) Ottelli Pietro fu Giuseppe;
22) Rotelli Umberto di Cesare;
23) Spreafico Antonio di Angelo;
24) Zonghi Arturo fu Tito.

Art. 3.

Le contribuzioni dovute all'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche o straordinarie degli ascensori e dei montacarichi eseguiti dai propri ingegneri scelti dall'elenco di cui all'articolo precedente, sono quelle stabilite dalla tabella *B* allegata alla legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1415.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

Il Ministro: BENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1943-XXI
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 221. — CASTELNUOVO

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Terni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina dell'avv. Dante Ricciarelli a commissario ministeriale del Consorzio provinciale

obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Terni;

Visto le dimissioni in data 8 marzo 1943-XXI inviate dal Ricciarelli;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Terni del 3 maggio 1943-XXI;

Decreta:

Il geometra Egisto Scrocchia è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Terni, in sostituzione dell'avv. Ricciarelli Dante.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.
Sostituzione di un componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X che stabilisce il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse;

Considerato che il cav. Egisto Ginella, componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Genova, con R. decreto 11 febbraio 1943-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1943-XXI, è stato nominato agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Sentito il presidente del predetto Comitato direttivo della Borsa di Genova;

Decreta:

L'agente di cambio sig. Giacomo Fabre Repetto fu Maurizio è nominato componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova per il biennio XXI-XXII E. F. in sostituzione del cav. Egisto Ginella.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PELLEGRINI

(1731)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.
Cessazione del sig. Antonio Melchiorre dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 251 in data 2 febbraio 1940-XVIII col quale il sig. rag. Antonio Melchiorre di Vincenzo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Carlo Groppetti fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1943-XXI, con cui il predetto rag. Antonio Melchiorre è stato, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 23 aprile 1943-XXI col quale il ripetuto rag. Antonio Melchiorre rinunzia al mandato di rappresentante alle grida conferitogli dall'agente di cambio sig. Carlo Groppetti;

Decreta:

Il rag. Antonio Melchiorre di Vincenzo cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Carlo Groppetti, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PELLEGRINI

(1732)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 21 maggio 1943-XXI, il seguente disegno di legge: conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1943-XXI, n. 253, concernente la diffusione della trebbiatura a macchina in Sicilia.

(1752)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 21 maggio 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 121, recante norme intese a considerare « presenti alle Bandiere » i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

(1760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo ai prezzi di vendita delle confezioni ai privati consumatori

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al riassunto del provvedimento n. 535 del 31 ottobre 1942 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 16 novembre 1942-XXI — comma 5 — va apportata la seguente rettifica: in luogo della dicitura: « Tabella dei prezzi massimi di vendita delle confezioni ai privati consumatori o a commercianti » devesi sostituire la seguente: « Tabella dei prezzi massimi di vendita delle confezioni ai privati consumatori ».

(1755)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 699 dell'8 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei tessuti di canapa verde, categoria V.

Con provvedimento P. 699 dell'8 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto appresso:

1. — I produttori di tessuti di canapa verde possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto.

3. — Il produttore che venda prodotti tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %.

Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura con sconto 1 %.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore e dell'onere per addizionale a favore dello Stato dovuto dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui prodotti tipo ad inchiostro indelebile o mediante decalcomania le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore a capo o a metro lineare (calcolato quest'ultimo tenendo conto dell'altezza del tessuto).

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al punto 6.

8. — Il venditore non può asportare le indicazioni apposte secondo le prescrizioni del presente provvedimento.

9. — I fabbricanti di tessuti di canapa verde potranno vendere i prodotti già fabbricati o in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione però che pratichino per tali prodotti prezzi non superiori a quelli di prodotti tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50,40 %, riservata al commercio, e comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i tessuti tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesto ed ottenuto la fissazione del prezzo seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX.

L'indicazione di tale prezzo, aumentato della suddetta maggiorazione del 50,40 %, dovrà essere apposta sui prodotti, secondo le norme di cui al precedente punto 6.

10. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 1° giugno 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che quindi non siano muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 9, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 13 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 31 agosto 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo non muniti delle indicazioni di cui al precedente punto 9, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 40 % e del 27 %.

11. — I commercianti grossisti ed i commercianti al minuto, a partire rispettivamente dal 1° luglio 1943-XXI e dal 1° settembre 1943-XXI, non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per i corrispondenti prodotti tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di manufatto non tipo avente caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto tipo.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI DI CANAPA VERDE

CATEGORIA « V »	Prezzo massimo: di vendita dal produttore franco fabbrica	di vendita al consumatore
	L. per mq.	L. per mq.
Tipo 1. — Tela colorata, colori solidi diversi prodotta con canapa verde greggia tit. 16 (ordito) e canapa verde greggia tit. 20 (trama); peso al mq. gr. 300 . .	24,10	36,25
Tipo 2. — Tessuto colorato per camiceria, colori solidi diversi, prodotto con canapa verde greggia tit. 20 (ordito) e canapa verde greggia tit. 24 (trama); peso al mq. gr. 212	18,25	27,45
Tipo 3. — Tessuto colorato per tovaglieria, colori solidi diversi, prodotto con canapa verde greggia tit. 12 (ordito e trama), peso al mq. gr. 225	17,15	25,80
	L. per capo	L. per capo
Tipo 4. — Asciugamano candido, dimensioni cm. 60×100, con orlo a giorno alle due estremità di cm. 3,5. Tale asciugamano deve essere confezionato con tessuto prodotto con canapa verde greggia tit. 20 (ordito) e canapa verde greggia tit 16 (trama) in alt. cm. 60 e del peso al mtl. di gr. 175	17,55	26,40

Nota. — Tolleranza del 5 % nei pesi o nelle misure dei prodotti sopra elencati.

(1753)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Norme per la utilizzazione dei diversi tipi di pelli nella confezione delle calzature

Con circolare C. 390-06097-PL del 14 maggio 1943-XXI, a conferma delle disposizioni già impartite alla Federazione nazionale fascista esercenti l'industria delle calzature e allo scopo di garantire che tutte le pelli conciate, lasciate a disposizione degli usi civili e utilizzabili per la confezione delle calzature da lavoro o tipo invernale da uomo, da ragazzo e da bambino, siano effettivamente impiegate per tale uso, è stato disposto quanto appresso:

1. — Per la confezione delle calzature tipo invernali da donna potranno essere utilizzate soltanto le pelli di coniglio, le pelli leggere classificate per pelletteria, le pelli di pesce, le pelli di rettili e gli altri tipi di pelli leggere pregiate che, per il loro spessore, non si prestano ad essere impiegate nella confezione di calzature da uomo, da ragazzi e da bambini.

2. — E' fatto divieto di impiegare nella confezione delle calzature tipo per donna le pelli bovine, equine, ovine e caprine, che, perciò, debbono essere impiegate esclusivamente nella confezione delle calzature per lavoratori, ovvero delle calzature tipo invernali da uomo, da ragazzi e da bambini.

3. — Le disposizioni di cui sopra valgono anche per i ritagli e i pezzami provenienti dalle lavorazioni dei diversi tipi di pelli.

(1744)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Genova.

INIZI.

Aldo Artom (ditta individuale). — Iniziatasi il 20 ottobre 1942-XX, sede Genova, corso A. Podestà, 6 (Can). — Oggetto: fabbricazione e vendita di prodotti aromatici, profumi sintetici e colori innocui (registro ditte n. 85376).

Rag. Silvio Sciunnach (ditta individuale). — Iniziatasi il 1° novembre 1942-XXI, sede Genova, via S. Lorenzo, 17/8. — Oggetto: rappresentanze e commissioni estere e nazionali in conserve alimentari, liquori, coloniali ed affini (registro ditte n. 85699).

Dott. Giorgio Levi Altaras Manutenzione edile (ditta individuale). — Iniziatasi il 7 gennaio 1943-XXI, sede Genova, viale privato Bernabò Brea, 16. — Oggetto: manutenzione edile (registro ditte n. 85748).

MODIFICHE.

5) Giacomo Terracini (individuale), Genova, via S. Giorgio, 2/29, rappresentanze in genere (agente di commercio) specialmente pelli e lane. — Denuncia il trasferimento dell'ufficio da Genova, via S. Giorgio, 2, a via delle Grazie, 24/2 (registro ditte n. 7075).

6) *Colombo dott. Mario* - Azienda approvvigionamenti industriali (individuale), Genova, via E. De Amicis, 4/1, prodotti chimici olii e grassi minerali, lubricanti, olii vegetali, ed animali. — Denuncia la chiusura temporanea della ditta a datare dal 1° novembre 1941-XX, dato lo stato di emergenza, riservandosi di comunicare l'eventuale ripresa di detta attività (registro ditte n. 46869).

23) *Claudio Sacerdote* (individuale), Genova, via XX Settembre, 104-106 r., vendita di tessuti in genere per uomo e signora. — Denuncia la chiusura dell'esercizio suddetto via XX Settembre, 104-106 r., dall'8 novembre 1942-XXI all'8 marzo 1943-XXI per danni subiti in seguito ad incursioni nemiche, viene denunciato inoltre che con decreto prefettizio del 14 aprile 1943-XXI la ditta viene continuata sotto la gestione del commissario prefettizio rag. Ermanno Marchisotti (registro ditte n. 49010).

26) *Ferdinando Sacerdote* (individuale), Genova, via San Lorenzo, 5-66, importazione caffè ed altre merci (pepe-cacao-garofani-canella, ecc.), esportazione merci varie sia in proprio che quale commissionario e rappresentante. — Denuncia il trasferimento della sede della ditta da Goneva, via S. Lorenzo, 5-66, a via Rodi, 8/10 (registro ditte n. 67637).

(1742)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1943-XXI - N. 97

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9028	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,5639
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,625
Id. 3,50 % (1902)	86,25
Id. 3 % lordo	70,15
Id. 5 % (1935)	90,725
Redimib. 3,50 % (1934)	80,825
Id. 5 % (1936)	94,70
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99,10
Id. 5 % (1949)	93,575
Id. 5 % (15-2-50)	93,45
Id. 5 % (15-9-50)	93,20
Id. 5 % (15-4-51)	93,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 %, n. 203882, di annue L. 595, intestato a Delbalzo Agostino-Domenico fu Giacomo, domiciliato in Sori (Genova).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI.

(187) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Di Giovanni Eliseo fu Alessandro è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %, n. 3187, del capitale nominale di L. 200 (duecento), rilasciato il 18 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, succursale di Teramo, a Di Giovanni [illegible]seo fu Alessandro.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(190)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per tramutamento di certificati di rendita (Consolidato 3,50 % e P. R. 3,50 %)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 84.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906), n. 781037, di annue L. 700, intestato a Bermond Erminia di Margherita moglie di Monnier Carlo Francesco, domiciliato in Pinerolo.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 475315, di annue L. 101,50, intestato a Giani Maria fu Edoardo minore sotto la tutela di Giani Francesco, domiciliato a Torino.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 %, n. 504425, di L. 7451,50, intestato a Trapani Giovanni di Eligio, domiciliato a Napoli, con usufrutto a Balzano Maria fu Francesco.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

(1734) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte del concorso a 18 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 7 aprile 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 89 del 17 aprile 1943-XXI, col quale è stato fissato il diario delle prove scritte del concorso a 18 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali M.M. (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale in data 17 aprile 1943-XXI, col quale il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a 18 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M. è stato prorogato al 31 maggio 1943-XXI;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri col foglio n. 14050-47933-12.1.3.1 del maggio 1943-XXI;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 18 posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*), che avrebbero dovuto svolgersi nei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio corrente, avranno luogo a Roma nei giorni 12, 13, 14 e 15 luglio 1943-XXI.

Roma, addì 16 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1761)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.